

23 marzo 2021

Categorie: **Dichiarazione > CU**

Il problema dell'omessa/errata certificazione unica 2021

Autore: Paola Sabatino

Il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2021, rimane almeno per ora il 16 marzo 2021. Tale termine, secondo la bozza del Decreto Sostegni, ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrebbe essere prorogato al **31 marzo 2021**. Si ricorda che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine per la trasmissione è il 31 ottobre 2021.

Come chiarito nelle istruzioni al Modello, a seguito dell'avenuto invio, il servizio telematico restituisce immediatamente un messaggio che conferma solo l'avenuta ricezione del file e, soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avenuta presentazione della stessa.

In merito a quanto finora esposto, preme precisare che la proroga dei termini per la trasmissione della certificazione unica, potrebbe avere anche una ripercussione sulle sanzioni, in caso di invio oltre i termini ordinari, ovvero omesso o errato invio della stessa.

Sanzioni - Il Decreto Legislativo n. 175/2014, all'articolo 1, ha previsto che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100,00 euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria. Successivamente, con l'approvazione del D.lgs. n. 158/2015, è stato fissato il limite massimo di euro 50.000,00 per sostituto di imposta, in caso di violazione. Inoltre, è previsto che, se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000,00.

Pertanto, stante le disposizioni normative, si avrà che:

- se la certificazione verrà correttamente trasmessa **entro il 30 maggio (se il termine viene prorogato al 31 marzo 2021)**, la sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, è ridotta a 1/3 ossia a 33,33 euro, con un massimo per sostituto d'imposta pari a 20.000,00 euro;
- superato il citato termine, le certificazioni uniche irregolari saranno soggette alla sanzione piena di 100,00 euro fino ad un massimo per singolo sostituto d'imposta pari a 50.000,00 euro.

Si evidenzia che le sanzioni conseguenti all'omesso invio della certificazione unica 2021, ovvero al suo invio incompleto/errato, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo **8906** e compilando la

sezione Erario.

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha affermato che, per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche, non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

FATTISPECIE	SANZIONE
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	100,00 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni (entro il 5 aprile 2021)	nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni (entro il 30 maggio 2021)	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per sostituto d'imposta

Esempio: un sostituto d'imposta dopo aver trasmesso la certificazione unica il 31 marzo 2021, si accorge di aver commesso un errore. Provvede a correggere la certificazione il 20 maggio 2021. In tale caso, la certificazione viene trasmessa entro i 60 giorni.

La sanzione di euro 100,00 in tale ipotesi viene ridotta di 1/3, ossia euro 33,33.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8906		2021	3	3	3	3	
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE A	3	3	3	3	B
									SALDO (A-B)
									3 3 3 3

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it